

IL NUOVO REGIME DELL'IVA PER CASSA

Il nuovo regime dell'IVA per cassa, che ha abrogato il precedente (art. 7 del D.L. 185/2008), è stato introdotto dal "decreto crescita" (art. 32-bis, D.L. 83/2012) al quale potranno aderire i soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi a cessionari o committenti. Il nuovo regime si affianca al regime disciplinato dal combinato disposto dagli art. 6 e 19 del DPR 633/72, che preveda l'IVA per cassa per le cessioni di prodotti farmaceutici effettuate dai farmacisti, le cessioni e prestazioni a favore di soci, associati e partecipanti, e le operazioni nei confronti dello Stato, enti locali, enti pubblici territoriali e relativi consorzi, camere di commercio, università, Unità Sanitarie Locali. Per queste operazioni l'IVA diventa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo, mentre, chi la riceve la fattura a esigibilità differita, esercita il diritto alla detrazione solo dopo aver pagato.

I principali aspetti da considerare nel nuovo regime sono i seguenti:

- ✓ Soggetti ammessi;
- ✓ Tipologia dei destinatari della fattura;
- ✓ Effetti contabili.

I soggetti ammessi al nuovo regime sono tutti coloro che hanno realizzato nel 2012 un volume d'affari non superiore a due milioni di euro. La circolare chiarisce che anche gli enti non commerciali possono avvalersi del regime, se sono presenti tutti i requisiti richiesti. Sicuramente il nuovo regime è escluso per le operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono dei regimi speciali di applicazione dell'imposta: monofase (art. 74, comma 1, del DPR n. 633/72), agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter del predetto decreto IVA) e coloro che sono obbligati ad utilizzare il regime del margine sui beni usati (art. 36 del D.L. n. 41/95), oppure poste in essere nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'IVA mediante reverse charge (il meccanismo dell'inversione contabile). Non ci dovrebbero essere molte perplessità anche per i regimi speciali di detrazione come quelli in agricoltura e nello spettacolo. La nozione di volume d'affari (alla cui formazione concorreranno le stesse operazioni per cassa, a prescindere dall'incasso del corrispettivo) è quella dell'articolo 20 del DPR 633/1972 e comprende anche operazioni per le quali è esclusa l'applicazione dello speciale regime. Considerata la durata triennale dell'opzione, è bene, inoltre, considerare che, in prospettiva (già da quest'anno), il volume d'affari potrebbe aumentare per l'inclusione, fra le operazioni rilevanti a questi fini, di tutte le cessioni e prestazioni fuori campo IVA, perché extraterritoriali in base agli articoli da 7 a 7-septies. Tenuto conto che il superamento della soglia del volume d'affari implica l'esigibilità di tutta l'imposta ancora sospesa relativa alle operazioni effettuate durante la permanenza nel regime, è opportuno stimare l'incidenza delle operazioni sopra citate su questa grandezza, per evitare "espulsioni" impreviste e prevedibilmente potenzialmente onerose dal sistema, pur in presenza di un fatturato inferiore al limite secondo le



ST CONSULTIG SRL

Via Terenzi n. 7
00193 Roma
Zona S. Pietro

Tel.: 06 68 80 33 73
Tel/Fax: 06 68 30 06 78
mconsultig@berit

SIAMO SU INTERNET
WWW.STUDIOTOZZL.COM

regole attuali.

Altro aspetto da considerare è **l'analisi della controparte**. Infatti, il differimento dell'IVA è possibile solo per le operazioni nei confronti dei soggetti che, a loro volta, agiscono nell'esercizio di impresa, arte, o professione. Su quest'ultimo aspetto dovrebbe essere sufficiente la comunicazione della partita IVA da parte dell'acquirente in quanto è da escludere che il cedente e/o prestatore debba attuare una verifica sullo status dell'acquirente. Infatti, il semplice possesso della partita IVA e la spendita della stessa da parte dell'acquirente dovrebbe garantire il fatto che l'acquirente stia agendo in veste di soggetto passivo. La contabilità di cassa è inapplicabile per tutte quelle operazioni che operano in regimi speciali di determinazione dell'imposta, per le operazioni nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio d'impresa, arti o professioni, generalmente i privati, per quelle soggette al reverse charge e per le operazioni che godono già del differimento dell'imposta, in base all'articolo 6, comma 5, secondo periodo del decreto IVA (in queste operazioni rientrano principalmente quelle nei confronti dello Stato). Queste operazioni (come le cessioni intracomunitarie, le esportazioni e i servizi internazionali) non pregiudicano l'utilizzo al regime, ma seguono le regole ordinarie. Chi svolge attività in regime speciale e attività "ordinarie", pertanto, una volta verificato il rispetto del limite del volume d'affari, che dovrà essere necessariamente cumulativo, potrà aderire all'IVA per cassa per le operazioni in regime normale separando la contabilità. Allo stesso modo, le vendite a privati comportano l'esigibilità dell'IVA con riferimento al periodo (mese/trimestre) di consegna o spedizione.

La novità più significativa del nuovo regime è quella relativa agli **effetti contabili**. I soggetti che scelgono tale regime possono detrarre l'IVA sugli acquisti al momento del pagamento della fattura al fornitore. E' una novità importante, infatti, nella vecchia versione di tale regime (art. 7 del D.L. 185/2008, convertito con la legge n. 2/2009), impediva al



destinatario di detrarre l'IVA fino al momento del pagamento. Il nuovo regime inverte la prospettiva obbligando il soggetto passivo che si avvale delle disposizioni dell'IVA per cassa a tenerne conto sia per quanto concerne la fatturazione attiva che passiva. In analogia a quanto è avvenuto sino ad ora, il differimento dell'IVA per cassa cessa con il decorso di un anno dal momento dell'effettuazione dell'operazione. Tale limite non si applica se nel frattempo l'acquirente sia soggetto a procedure concorsuali. E' il caso di precisare che solo l'IVA sulle fatture emesse diventa esigibile decorso un anno dall'operazione. L'IVA sugli acquisti, invece, rimarrà indetraibile finché non ci sarà il pagamento della fattura non essendo previsto un termine analogo. La detrazione



ST CONSULTIC SRL

Via Terenzio n. 7
00193 Roma
Zona S. Pietro

Tel.: 06.68.80.33.73
Tel/Fax: 06.68.80.08.78
mk:onsult@stiber.it


SIAMO SU INTERNET
WWW.STUDIOTOZZI.COM

sugli acquisti, però, può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato pagato il corrispettivo (ad esempio, per un acquisto effettuato a gennaio 2013, con relativo pagamento a giugno 2013, la detrazione può essere esercitata con la dichiarazione relativa all'anno 2015).

La principale caratteristica del nuovo regime, quindi, consiste nel rinvio dell'esigibilità del tributo sulle operazioni attive e nello speculare differimento della detrazione sugli acquisti. Coloro che acquistano beni o servizi dal soggetto optante, invece, possono detrarre l'IVA sui predetti beni già al momento dell'effettuazione dell'operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato, a meno che non adottino anche loro il sistema di IVA per cassa.

Le fatture emesse dovranno riportare l'annotazione del nuovo regime (IVA per cassa) e il relativo riferimento normativo (articolo 32-bis del Dl 83/2012), in tal modo, esprimeranno un comportamento concludente, integrando l'opzione per il regime di cassa, in base all'articolo 1 del provvedimento 165764/2012.

L'IVA per cassa, precisa l'Agenzia delle Entrate, è adottata in base a un'opzione che vincola il soggetto passivo ad applicare il regime a tutte le operazioni attive e passive effettuate. Tale opzione vincola il contribuente almeno per un triennio, a meno che non si verifichi il superamento della soglia dei due milioni di euro nel corso dell'anno, ipotesi che determina l'uscita dal regime. Come precisato dalla stessa Agenzia, incide sull'esigibilità dell'imposta ma non sugli altri adempimenti procedurali, come l'obbligo di emissione e di registrazione delle fatture.



ST CONSULTIG SRL

Via Terenzio n. 7
00193 Roma
Zona S. Pietro

Tel.: 06 68.80.35.73
Telefax: 06 68.80.06.78
mkonsul@libero.it

SIAMO SU INTERNET
WWW.STUDIOTOZZLO.COM